

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-08938 Prodani: Riapertura del procedimento di VIA per l'impianto di rigassificazione GNL di Zaule	77
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	86
5-09026 Lodolini: Progetto presentato dalla società Snam Rete Gas nel comune di Monte San Vito	78
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	88
5-09103 Albini: Problematiche relative al recepimento della direttiva « Bolkestein »	78
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	90
5-02876 Peluffo: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Ericsson di Vimodrone.	
5-09325 Valente: Utilizzo dei finanziamenti erogati a favore dell'azienda Ericsson e iniziative a favore dell'area ricerca e sviluppo	79
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta congiunta)</i>	93
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'Amministratore delegato di Versalis Spa, dottor Daniele Ferrari, sulle prospettive della chimica italiana	79
SEDE CONSULTIVA:	
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	80
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	95
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	96

INTERROGAZIONI

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 12.10.

5-08938 Prodani: Riapertura del procedimento di VIA per l'impianto di rigassificazione GNL di Zaule.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei ter-

mini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Aris PRODANI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che non aggiunge elementi conoscitivi rispetto a quanto riportato dagli organi di stampa. Ricorda che l'Autorità portuale nello scorso mese di gennaio ha trasmesso una richiesta specifica di riapertura della VIA al Ministero dell'ambiente in quanto una porzione del territorio potenzialmente interessato dall'insediamento dell'impianto avrebbe potuto correre seri rischi ambientali in base a studi recenti. A questa richiesta dell'Autorità portuale il Ministero dell'ambiente ha rinviato alla più opportuna sede autorizzativa del Ministero dello sviluppo economico, secondo una modalità di reciproco rinvio tra i due Dicasteri più volte sperimentata nel passato sulla vicenda oggetto del suo atto ispettivo. Nell'attesa di una risposta definitiva da parte del Governo, assicura che continuerà a seguire l'evolversi della situazione relativa all'impianto di rigassificazione di Zaule.

5-09026 Lodolini: Progetto presentato dalla società Snam Rete Gas nel comune di Monte San Vito.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuele LODOLINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, precisando che l'ARPAM ha sempre considerato insufficienti le indicazioni fornite dall'amministrazione comunale nel merito delle emissioni dal momento che non consentono di valutare l'impatto ambientale del progetto presentato da Snam Rete Gas.

5-09103 Albini: Problematiche relative al recepimento della direttiva « Bolkestein ».

Lorenzo BECATTINI (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lorenzo BECATTINI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Ricorda che il 3 novembre 2015 è stata approvata dalla Commissione la risoluzione Taranto 7-00822 che impegnava il Governo « a promuovere l'attivazione di un tavolo di lavoro – che veda la partecipazione di tutti i livelli istituzionali ed amministrativi interessati, nonché, delle associazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative – finalizzato all'individuazione di ogni iniziativa utile alla soluzione dei problemi organizzativi connessi alla piena operatività dell'intesa del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ». L'atto di indirizzo impegnava altresì il Governo a valutare l'opportunità di una rinnovata fase di approfondimento e discussione del quadro giuridico europeo in materia di posteggi su aree pubbliche. Si auspicava pertanto un confronto tecnico tra le parti per dirimere alcune questioni che ancora oggi non sono state chiarite dal punto di vista procedimentale.

Osservato che l'intesa del 5 luglio 2012 disponeva che la procedura per gli 8 mila comuni italiani si sarebbe dovuta concludere entro il 7 maggio 2017, sottolinea che nessun comune ha ancora fatto il bando per le gare perdendo inutilmente tre anni di tempo. Chiede pertanto come sia possibile effettuare ora le gare con soli sei mesi a disposizione. Sollecita il Governo a dirimere gli aspetti tecnici ancora insoluti, rilevando in particolare che i mercati periferici dei comuni hanno spesso a disposizione posti vuoti. Ritiene che il problema riguardi attualmente solo l'Italia che si troverà nella situazione in cui altri potranno Paesi europei potranno fare le gare sul territorio italiano ma ben difficilmente un piccolo operatore potrà conquistare uno spazio in altri Paesi, restando

tale possibilità che riservata solo ai grandi gruppi. Ritiene che se nel 2010 la materia del commercio sulle aree pubbliche fosse stata trattata diversamente, come sollecitato dalla Commissione Attività produttive, dalle associazioni di categoria e dalle regioni, non ci si troverebbe nell'attuale situazione in cui le logiche della concorrenza sono applicate solo al commercio ambulante escludendo altre situazioni. Al riguardo, ricorda che le regole per le gare sulla distribuzione del gas sono vigenti dal 2011 ma ancora non se ne è svolta nemmeno una in quanto i comuni non sono ancora pronti.

Ignazio ABRIGNANI (SCCI-MAIE), *presidente*, nel dichiarare di aver sottoscritto l'interrogazione, sottolinea che bisogna dare tempo ai comuni di preparare le gare.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE ribadisce la disponibilità ad affrontare la questione con il contributo di tutti, in particolare dei parlamentari.

5-02876 Peluffo: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Ericsson di Vimodrone.

5-09325 Valente: Utilizzo dei finanziamenti erogati a favore dell'azienda Ericsson e iniziative a favore dell'area ricerca e sviluppo.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Simone VALENTE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Evidenzia la situazione di cronica instabilità

cui sono sottoposti i lavoratori del gruppo Ericsson che rischiano la perdita del posto di lavoro e denuncia la miopia della politica del Governo in materia di ricerca e innovazione. Sollecita pertanto l'elaborazione di un progetto a lungo termine che valorizzi le professionalità dell'azienda Ericsson.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, sottolinea che la sua interrogazione risale al 26 maggio 2014, cioè alla settimana successiva alla notizia della possibile acquisizione di HCL centro ricerca e sviluppo della Ericsson di Vimodrone. Aggiunge che HCL è interessata ad un'operazione simile con IBM e che sarebbe utile capire se ciò rappresenti un'opportunità e un'occasione di sviluppo per il sistema Paese nel settore telecomunicazioni. Riterrebbe utile avere una visione d'insieme per individuare i protagonisti delle opere di infrastrutturazione quali la banda larga.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 ottobre 2016.

Audizione dell'Amministratore delegato di Versalis Spa, dottor Daniele Ferrari, sulle prospettive della chimica italiana.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo**C. 4080, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

Il provvedimento consta di 41 articoli, organizzati in 7 Capi. Il Capo I (articoli 1-9) riguarda Disposizioni generali; il Capo II (articoli 10-11) riguarda Organizzazione; il Capo III (articoli 12-27) riguarda Finanziamento e fiscalità; il Capo IV (articoli 28-31) riguarda Interventi straordinari e altre misure per il rilancio del settore; il Capo V (articoli 32-36) riguarda Riforma e razionalizzazione della normativa vigente; il Capo VI (articolo 37) riguarda Controllo e sanzioni; il Capo VII (articoli 38-41) riguarda Disposizioni transitorie e finali.

Il provvedimento in esame, collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, già approvato dal Senato il 6 ottobre e trasmesso alla Camera l'11 ottobre, intende ridefinire la disciplina relativa al cinema e all'audiovisivo, a fini di rilancio e di sviluppo di un settore strategico dal punto di vista culturale e sociale, ma anche economico. Com'è noto su richiesta del Parlamento, al Senato sono state stralciate le disposizioni che prevedevano una delega al Governo per la riforma dello spettacolo dal vivo, perché si ritiene che la legge su tale argomento debba essere trattata e discussa in Parlamento così come questa del cinema e dell'audiovisivo. Il Governo ha assicurato, comunque, che il disegno di legge in cui sono confluite le disposizioni stralciate (A.S. 2287-*bis*) resta collegato alla manovra di finanza pubblica.

Si segnalano sinteticamente le seguenti principali novità:

viene istituito nello stato di previsione del Mibact, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l'audiovisivo, alimentato, a

regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore. Il finanziamento non può essere inferiore a euro 400 mln annui;

si introduce un sistema di contributi automatici per le opere di nazionalità italiana – a valere sull'istituendo Fondo –, che modifica la procedura attuale che prevede l'attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2004);

si introducono contributi selettivi – sempre a valere sul Fondo –, destinati, in particolare, alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori, alle opere di particolare qualità artistica, alle imprese di nuova costituzione e alle microimprese;

si prevedono apposite sezioni del medesimo Fondo destinate a finanziare, rispettivamente, il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

si introducono misure di rafforzamento della disciplina del *tax credit* per il settore cinematografico e audiovisivo;

si prevede la costituzione di una sezione speciale nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici;

in sostituzione della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo, viene istituito il Consiglio superiore per il cinema e l'audiovisivo;

si delega il Governo a rivedere le disposizioni vigenti in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico – in particolare sostituendo la c.d. «censura preventiva» con un sistema di responsabilizzazione degli operatori del settore nella classificazione dei prodotti – promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi –

in particolare introducendo procedure più trasparenti ed efficaci – rapporti di lavoro nel settore.

In particolare, l'articolo 1 affida alla Repubblica – e, dunque, a tutte le sue componenti, dallo Stato agli enti locali – la promozione e il sostegno del cinema e dell'audiovisivo, quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del paese, promuovono il turismo e creano occupazione. A tal fine, si richiamano gli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, nonché i principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Gli obiettivi dell'intervento pubblico, puntualizzati nell'articolo 3, comprendono, fra gli altri, la garanzia del pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva, il consolidamento dell'industria cinematografica nazionale, la promozione delle coproduzioni internazionali e della circolazione e distribuzione, in Italia e all'estero, della produzione cinematografica e audiovisiva, la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale, la cura della formazione professionale, il sostegno dell'educazione all'immagine nelle scuole, la valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici.

I compiti specifici dello Stato e delle regioni sono esplicitati principalmente negli articoli 4 e 10. Per quanto riguarda le funzioni statali, rispetto alla legislazione vigente, le competenze del Ministero appaiono descritte nell'articolo 10 più dettagliatamente, in particolare facendo esplicito riferimento alla promozione dell'immagine del Paese, all'attrazione di investimenti esteri, alla promozione della formazione. In particolare si prevede che spetti al Mibact, fra le altre competenze, anche quella di curare l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva e svolgere,

anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), attività di promozione dell'immagine dell'Italia, attraverso il cinema e l'audiovisivo, anche a fini turistici.

L'articolo 5 disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere, individuandone i parametri e demandando ad un successivo DPCM la definizione dei criteri e delle modalità applicative.

L'articolo 6 disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere cinematografiche e audiovisive realizzate in coproduzione internazionale.

Inoltre, l'articolo 31 affida allo Stato il pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico, impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, mentre l'articolo 37 affida al Mibact la vigilanza e l'applicazione delle eventuali sanzioni. L'articolo 4 dispone, a sua volta, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, secondo i rispettivi statuti e sulla base della propria legislazione e sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con le banche, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato. Inoltre, dispone il riconoscimento, da parte dello Stato, del ruolo e dell'attività delle *Film Commission* – finora previste solo dagli ordinamenti regionali e da quelli delle province autonome – alle quali può essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano la legge si applicherà compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative disposizioni attuative. Inoltre, l'articolo 9 dispone, fra l'altro, che, nell'attuazione della legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute.

Le definizioni rilevanti ai fini del testo sono recate dall'articolo 2 che, oltre a introdurre il riferimento al settore audiovisivo, prevede una attualizzazione di

qualche voce – alcune delle quali finora previste da atti secondari – e apporta modifiche a voci attualmente previste; altre voci attualmente previste, invece, non sono più presenti. Si segnalano in particolare le definizioni riguardanti le imprese cinematografiche o audiovisive, per i settori della produzione, distribuzione, post-produzione, editoria audiovisiva e di esercizio cinematografico.

I decreti ministeriali di cui il provvedimento dispone l'adozione potranno prevedere, ove necessario, ulteriori specificazioni tecniche delle definizioni indicate, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.

In base all'articolo 14, per l'ammissione ai benefici delle opere cinematografiche e audiovisive resta ferma la necessità – fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 19, finalizzati ad attrarre in Italia investimenti nel settore – del riconoscimento della nazionalità italiana, che non può essere accordato, fra le altre, a opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale, pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali, giochi, spettacoli di varietà, quiz e *talk show*, programmi televisivi. I parametri da considerare per l'attribuzione della nazionalità italiana sono individuati nell'articolo 5, nonché, con riferimento alle opere cinematografiche e audiovisive realizzate in coproduzione internazionale, nell'articolo 6. Inoltre, sempre per l'ammissione ai benefici, è necessario, in base all'articolo 7, che l'impresa di produzione, ultimata l'opera, ne depositi una copia, anche digitale, presso la Cineteca nazionale.

Per il finanziamento degli interventi, l'articolo 13 prevede l'istituzione dal 2017 del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore. Il finanziamento non può essere inferiore a euro 400 milioni annui. Le risorse saranno ripartite fra le diverse tipologie di intervento con decreto ministeriale, destinando

una quota tra il 15 per cento e il 18 per cento ai contributi selettivi e a quelli per la promozione.

La prima tipologia di intervento è costituita dagli incentivi fiscali. In particolare, con gli articoli da 13 a 19 si intende ridisegnare, riconducendola ad unità sistematica, la disciplina del cosiddetto *tax credit*, del quale possono beneficiare le imprese di produzione, distribuzione, post-produzione, esercizio cinematografico, le industrie tecniche, le imprese italiane che lavorano per produzioni straniere, le imprese esterne al settore che investono nel cinema italiano. In linea generale, le aliquote sono rese modulabili e, in alcuni casi, ne viene elevato l'ammontare. In particolare, il *tax credit* aumenta fino al 40 per cento per i produttori indipendenti che distribuiscono il film in proprio e per le imprese esterne che investono in film che accedono ai contributi selettivi. Ulteriori agevolazioni fiscali e finanziarie sono previste dall'articolo 20. A sua volta, l'articolo 40 stabilisce che i crediti d'imposta continuino ad essere disciplinati dai decreti ministeriali vigenti sino all'emanazione della disciplina attuativa delle nuove norme. L'articolo 22 reca ulteriori agevolazioni fiscali nel settore cinematografico.

Una seconda tipologia di intervento è costituita dagli incentivi automatici – disciplinati dagli articoli da 23 a 25 – che sostituiscono l'attuale attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia. In particolare, l'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ogni impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche o audiovisive precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa. Possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere – fra le quali opere prime e seconde, documentari, opere di animazione – ovvero, anche con riferimento alla distribuzione internazionale, in determinati canali distributivi e in deter-

minati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su mercati particolari.

La terza tipologia di intervento è costituita dai contributi selettivi, disciplinati dall'articolo 26, e attribuiti sulla base della valutazione di cinque esperti, destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di rilevante qualità artistica, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende. Ulteriori contributi selettivi sono attribuiti alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, a quelle di nuova costituzione, alle *start-up*, e a quelle che abbiano i requisiti delle microimprese, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti.

La quarta tipologia di intervento è costituita dai contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, disciplinati dall'articolo 27. Le relative richieste possono essere presentate, fra l'altro, da enti pubblici e privati, università, Istituzioni AFAM, enti di ricerca, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria. Segnala, in particolare, che un importo pari ad almeno il 3 per cento del Fondo (aggiuntivo rispetto alla quota tra il 15 per cento e il 18 per cento), deve essere destinato al potenziamento nelle scuole dell'offerta formativa relativa a cinema, tecniche e *media* di produzione, diffusione delle immagini e dei suoni, alfabetizzazione all'arte, obiettivi già indicati dalla legge sulla Buona scuola. Sempre nell'ambito della promozione, il Mibact provvede anche all'erogazione di risorse a Istituto Luce-Cinecittà, anche per il funzionamento del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema, Biennale di Venezia, Centro sperimentale di cinematografia, Museo nazionale del cinema di Torino, Cineteca di Bologna. Nell'ambito del Fondo sono previste, poi, due sezioni destinate a finanziare due Piani straordinari. Il primo, disciplinato dall'articolo 28, riguarda il potenziamento

del circuito delle sale cinematografiche, con una dotazione di 130 milioni di euro nel quinquennio 2017-2021, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto, o di contributi in conto interessi sui mutui o sulle locazioni finanziarie, finalizzati a riattivazione di sale chiuse o dismesse, realizzazione di nuove sale, trasformazione di sale o multisale esistenti, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. Particolari agevolazioni sono previste per le sale dei comuni con meno di 15.000 abitanti. Si prevede, inoltre, l'introduzione, da parte delle regioni e delle province autonome, di previsioni di carattere urbanistico ed edilizio volte ad incentivare il potenziamento e la ristrutturazione delle sale cinematografiche, anche in deroga agli strumenti urbanistici. Sempre in materia di sale cinematografiche, l'articolo 8 dispone che le stesse possono essere dichiarate di interesse culturale. Si tratta di una possibilità di fatto già prevista – come risulta anche dall'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del testo – dall'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che viene esplicitamente richiamato. Inoltre, lo stesso articolo 8 dispone che le regioni e le province autonome possono introdurre « previsioni » dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale cinematografiche e delle sale d'essai dichiarate di interesse culturale.

Un'altra sezione del Fondo, disciplinata dall'articolo 29, è destinata a finanziare il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. La sezione ha una dotazione annua di 30 milioni di euro per il triennio 2017-2019, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto o di finanziamenti agevolati alle imprese di post-produzione italiane, comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati e tenendo conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.

Ulteriori 5 milioni di euro provenienti dal Fondo sono destinati, per il 2017, alla costituzione, prevista dall'articolo 30, di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. Eventuali, ulteriori, versamenti sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si prevede, inoltre, che le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite convenzioni stipulate con investitori pubblici e privati.

L'articolo 12 prevede che ogni anno il Mibact debba presentare una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie previste. Ulteriori novità previste dal testo attengono: all'istituzione, prevista dall'articolo 11, del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, in sostituzione della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo. Al Consiglio, che dura in carica 3 anni ed è composto da 11 membri, sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche nello stesso ambito; all'istituzione presso il Mibact, prevista dall'articolo 32, del registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, nel quale devono essere iscritte le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana che hanno ricevuto contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o finanziamenti UE. Il registro assicura la pubblicità delle informazioni relative a tutti i contributi pubblici assegnati. Nello stesso registro possono essere depositate, altresì, opere letterarie che siano destinate alla realizzazione di opere cinematografiche o audiovisive; alla previsione, recata dall'articolo 31, che l'Antitrust si può attivare anche su (semplice) segnalazione di chi vi abbia interesse e anche nel caso di posi-

zione dominante (e non solo di operazioni di concentrazione), nonché alla previsione di trasmissione annuale alle Camere di una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica. Al riguardo si segnala, però, che l'argomento è affrontato, ma non in termini identici, anche nell'articolo 21 dell'atto Senato n. 2085-A (legge annuale per il mercato e la concorrenza), in corso di esame al Senato. Occorre, dunque, procedere ad un coordinamento dei due interventi normativi.

Per alcuni argomenti, il testo conferisce deleghe al Governo. La prima, prevista dall'articolo 33, riguarda la tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive. In particolare, si intende superare il sistema attuale, che prevede un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all'esportazione, introducendo un meccanismo basato sulla responsabilità degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo in ordine alla classificazione dei film prodotti e sulla vigilanza successiva da parte delle istituzioni.

L'articolo 34 prevede, invece, una delega al Governo in materia di promozione delle opere italiane ed europee, in particolare introducendo procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e di programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori, rafforzando un sistema di mercato più funzionale a una maggiore concorrenza, una maggiore pluralità di linee editoriali e meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere, prevedendo un adeguato sistema di verifica, controllo, valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.

L'ultimo ambito di delega, previsto dall'articolo 35, riguarda i rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, al fine di dettare una disciplina unitaria e sistematica, in coerenza, fra l'altro, con i principi e le finalità del cosiddetto *Jobs act*, ma introducendo le opportune differenziazioni in ragione dello specifico ambito di attività. Gli obiettivi sono costituiti,

fra l'altro, dalla semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, dal rafforzamento delle opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e dal riordino dei contratti di lavoro vigenti.

Tutte le deleghe devono essere esercitate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo le modalità indicate dall'articolo 36 che prevede il meccanismo del doppio parere parlamentare. Per numerosi aspetti, infine, la definizione della disciplina applicativa è demandata ad atti secondari, in particolare decreti ministeriali o interministeriali e DPCM, la maggior parte dei quali deve intervenire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Preannuncia infine una proposta di parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.

C. 3945 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2016.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Catia POLIDORI (FI-PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.

C. 3946 approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2016.

Marco DONATI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-08938 Prodani: Riapertura del procedimento di VIA per l'impianto di rigassificazione GNL di Zaule.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, rilevo che il tema, per la parte di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), è stato già trattato anche in questa sede, da ultimo nella seduta del 15 giugno 2016.

Si conferma, che a causa della mancanza, ad oggi, del decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al metanodotto di collegamento, come ha ribadito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) nel contributo fatto pervenire al MiSE, quest'ultimo non può convocare la Conferenza di Servizi per l'autorizzazione alla realizzazione del rigassificatore.

In merito alla richiesta dell'Onorevole interrogante circa la possibilità che vi sia una riapertura del procedimento di VIA, anche in questo caso si rinvia a quanto sotto riportato nel contributo pervenuto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Quest'ultimo, infatti, ha evidenziato che il procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto « *Rigassificatore GNL localizzato nel porto industriale di Trieste in località Zaule* », com'è noto, si è concluso con il Decreto di compatibilità ambientale positivo subordinato al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni DEC/D5A/808 del 17 luglio 2009.

Gli esiti di tale valutazione sono stati, peraltro, successivamente confermati nel febbraio 2015, in esito ad un supplemento istruttorio effettuato in ragione di presunte incompatibilità del progetto con i nuovi scenari di traffico navale derivanti dal nuovo Piano Regolatore Portuale; tale supplemento istruttorio ha accertato l'as-

senza di incompatibilità tra il nuovo proposto Piano Regolatore Portuale di Trieste ed il terminale di rigassificazione di cui trattasi.

Sulla base di detti esiti del supplemento istruttorio sono state, pertanto, del tutto e definitivamente superate le motivazioni che avevano condotto, nell'aprile 2013, alla temporanea sospensione dell'efficacia della pronuncia di compatibilità ambientale resa con il citato Decreto del 17 luglio 2009.

Alla luce di quanto sopra esposto, attesi tutti gli approfondimenti considerati e valutati nel corso del procedimento di valutazione d'impatto ambientale, lo stesso Ministero rappresenta che non sussistono presupposti di natura tecnica, giuridica ed amministrativa per poter ipotizzare la riapertura del procedimento per il terminale di rigassificazione di cui trattasi.

In merito, invece, al procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto « *Metanodotto Trieste – Grado – Villesse* », dal quale, rammentiamo, dipende la convocazione della Conferenza di Servizi ad opera del MiSE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica che, alla data odierna, ha acquisito tutti i pareri degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e si è solo in attesa di un ultimo chiarimento in merito ad alcuni aspetti di natura tecnica da parte della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS.

Sempre il MATTM evidenzia, infine, che la valutazione di impatto ambientale non si configura quale procedimento atto ad autorizzare la realizzazione dell'opera

e, pertanto, sono fatte salve le acquisizioni di tutti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta necessari, tra i quali possono essere annoverati anche quelli relativi alla bonifica ambientale del sito. Tali autorizzazioni e pareri saranno complessivamente considerati in sede di procedimento di autorizzazione del terminale di rigassificazione GNL, in corso, come accennato in precedenza, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Per quanto di competenza del MiSE, invece, con riferimento alla richiesta dell'On.le interrogante circa le modalità con le quali « *si intenda formalizzare la non strategicità dell'impianto di Zaule, dando così seguito alle dichiarazioni pubbliche del Ministro Calenda* », si ribadisce che, una volta emanato il decreto di VIA del metanodotto di collegamento « Trieste-Grado

:_Villesse:Sealine Trieste-Grado DN 800 (32 ») + Tratto Grado-Villese DN 1050 (42 ») » e quindi completato l'iter istruttorio anche relativamente a quest'ultimo, lo stesso Ministero potrà convocare la conferenza di servizi decisoria per il procedimento di autorizzazione del rigassificatore, ancora in corso.

Anche in tale sede, come ribadito in precedenti discussioni relative ad Atti di Sindacato Ispettivo Parlamentare riguardanti lo stesso argomento, la Regione Friuli Venezia Giulia potrà esprimere le proprie vincolanti determinazioni circa la realizzazione del progetto ai fini del procedimento autorizzativo che terrà comunque conto della circostanza che attualmente sono operanti in Italia tre rigassificatori mentre ulteriori tre progetti di terminali sono stati già autorizzati.

ALLEGATO 2

5-09026 Lodolini: Progetto presentato dalla società Snam Rete Gas nel comune di Monte San Vito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, mi preme far presente che il progetto SNAM è relativo ad una serie di interventi su due aree impiantistiche poste agli estremi di due metanodotti esistenti che collegano i pozzi di produzione gas di Falconara al metanodotto nazionale SNAM nel tratto Ravenna-Chieti.

In particolare, l'impianto da ubicare nel territorio del comune di Monte San Vito è costituito dai sistemi necessari per effettuare l'ispezione periodica dei gasdotti, e insiste non su di un'area vergine, come indicato nell'Atto in titolo, ma su un'area privata a utilizzo industriale già in parte occupata, dagli anni '70, da un sistema di intercettazione e collegamento al metanodotto Ravenna-Chieti. Tale area verrà ampliata e verranno utilizzate le infrastrutture tecnologiche esistenti (fabbricato per la strumentazione).

Per l'ottimizzazione dei collegamenti dei metanodotti esistenti ai due suddetti impianti, verranno inoltre realizzati circa 200 metri di nuove tubazioni all'esterno delle aree impiantistiche, tutte interrato.

In merito alla richiesta dell'Onorevole interrogante: « se il Governo non intenda attivarsi, ...(omissis)..., affinché siano trovate possibili soluzioni alternative a quelle individuate nel progetto presentato dalla Società SNAM Progetti, ...(omissis)..., privilegiando aree sulle quali possano essere causati minori impatti dal punto di vista paesaggistico ed ambientale », specifico che, per le motivazioni sopra indicate, la localizzazione dell'impianto è vincolata sia all'ubicazione e alle finalità dei due metanodotti esistenti che collegano il punto di consegna gas AGIP alla Rete Nazionale,

sia alla possibilità di utilizzare impianti ed aree già oggi occupate da impianti tecnologici. Un'eventuale ubicazione alternativa comporterebbe quindi la necessità, per poter realizzare il collegamento alla Rete Nazionale, di riposizionare tratti importanti di metanodotti da realizzare sempre nel territorio dello stesso Comune, con un impatto ambientale e sul territorio sicuramente maggiore.

Rilevo, inoltre, che la Regione ha dato parere positivo, in merito, dal punto di vista idrogeologico, con alcune prescrizioni, escludendo l'intervento dall'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale proprio per il suo ridotto impatto.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), il 22 giugno 2016 si è tenuta la Conferenza dei Servizi nell'ambito della quale le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento (Comune di Falconara Marittima, Mibact-Soprintendenza delle Marche Beni architettonici e paesaggistici, Soprintendenza di Ancona e Segretariato Regionale, MISE-Telecomunicazioni, Ministero della Difesa, Regione Marche-Servizio infrastrutture) hanno espresso pareri positivi, ad eccezione del Comune di Monte San Vito che, pur avendo riconosciuta la conformità urbanistica dell'intervento e la conformità al Piano Paesistico Ambientale Regionale, ha espresso parere negativo in quanto ritiene che la realizzazione dell'impianto potrebbe avere ricadute negative sul territorio adiacente, in relazione

alle produzioni biologiche in essere di olio extravergine e alla vocazione turistica del territorio.

In proposito la Direzione competente evidenzia che l'impianto, durante la fase di esercizio, non produrrà emissioni in atmosfera; le uniche possibili emissioni potranno essere solo gli scarichi in caso di emergenza, da disperdere attraverso una tubazione alta circa 9 metri. In relazione all'impatto visivo di tale tubazione, evidenzio che già esiste nella stessa area un traliccio di telecomunicazione della stessa SNAM RETE GAS (SRG) e ulteriori tralicci della rete elettrica di altezza comparabile.

La stessa SRG, anche in attuazione di una prescrizione della Regione Marche, ha comunque predisposto un'ipotesi di mascheramento, con ripristini vegetazionali, che verrà condivisa con il Comune di Monte San Vito.

La Conferenza di Servizi del 22 giugno, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse e, in particolare dei pareri e dei nulla osta favorevoli con o senza prescri-

zioni espressi dalle Amministrazioni, Enti e Società interessate, si è chiusa positivamente, fatta salva l'acquisizione della delibera d'intesa della Regione Marche.

Il Ministero per la Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), per quanto di competenza ha ulteriormente evidenziato che non si rinvergono, nell'Atto di sindacato ispettivo parlamentare in titolo, aspetti riconducibili alla competenza di quella Amministrazione.

Infatti, viene ribadito che oggetto dell'Interrogazione è la realizzazione, presso la centrale di Falconara Marittima, di un «metanodotto di raddoppio e collegamento dei pozzi AGIP Falconara al metanodotto Ravenna-Chieti, delle varianti per installazione di trappole e filtri DN 500 (20») – DN 205 (10»), dp 70 bar e delle opere connesse, di competenza della Regione Marche», la quale con Decreto del Dirigente della «posizione di Funzione e Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali» n. 34 del 22 aprile 2016 ha escluso il progetto in parola dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

ALLEGATO 3

**5-09103 Albini: Problematiche relative al recepimento della direttiva
« Bolkestein ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, per quanto di competenza si fa presente che nel corso degli ultimi anni, sin dal recepimento della Direttiva 2006/123/CE, sono pervenute al Ministero dello sviluppo economico analoghe richieste sia da parte delle Associazioni di categoria interessate, sia di origine parlamentare nelle quali, come nel caso in questione, si rappresentava la possibilità di non applicare al commercio su area pubblica le disposizioni di cui all'articolo 12 della citata Direttiva (e correlato articolo 16 del decreto legislativo n.59/2010) con la conseguente possibilità di proroga automatica dei titoli autorizzatori in essere.

Al riguardo, evidenzio che la Direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, con riferimento ai regimi di autorizzazione per l'accesso o l'esercizio dell'attività prevede che titoli legittimanti all'esercizio sono da intendersi, di norma, di durata illimitata e validi per tutto il territorio nazionale. La limitazione della durata e del numero delle autorizzazioni, nonché le restrizioni in merito al territorio in cui sono valide, possono essere giustificate esclusivamente da ragioni tecniche o correlate alla scarsità di risorse naturali, o da motivi imperativi di interesse generale.

Per mantenere accettabili condizioni di concorrenza anche nel caso di tali restrizioni giustificate, il considerando articolo 62 della medesima Direttiva, prevede tuttavia che « Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali,

al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, le qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità e l'autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva. Non dovrebbe poter essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti ».

Tale previsione è ribadita nell'articolo 12 della citata Direttiva il quale dispone che « Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento ».

Il contenuto dello stesso articolo 12 della Direttiva Servizi è stato poi trasfuso nell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento.

L'applicabilità di dette disposizioni nel caso delle attività commerciali esercitate sulle aree pubbliche e la conseguente necessità, ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni, di ricorrere a procedure di selezione conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, nonché, al fine di una adeguata

tutela della concorrenza, di stabilire una durata limitata delle autorizzazioni in argomento, è risultata del tutto evidente.

La possibilità degli enti locali di individuare le aree del proprio territorio da destinare all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche o di modificare le dotazioni delle porzioni di suolo pubblico, infatti, non incide sulla caratteristica sostanziale di tale esercizio, vale a dire l'occupazione, a seguito di un provvedimento di concessione, di una porzione di area inevitabilmente non illimitata. Anche il suolo è una risorsa naturale limitata e, in particolare, lo è il suolo pubblico.

Peraltro, la stessa Commissione Europea, in risposta a specifici quesiti posti da alcuni Stati, in relazione all'applicazione dell'articolo 12 della Direttiva all'attività di commercio sulle aree pubbliche, si era espressa chiaramente in tal senso.

Come noto, gli effetti delle citate disposizioni nel caso di specie sono stati contestati dalle associazioni di categoria del settore, che hanno tempestivamente sollevato il problema ed evidenziato le ricadute sul comparto economico costituito in larga parte da microimprese a conduzione familiare. Praticamente da sempre, infatti, le concessioni di posteggio sulle aree pubbliche venivano rinnovate automaticamente, con un meccanismo di tutela dei diritti acquisiti, vale a dire le anzianità maturate dai titolari.

Pertanto, le associazioni interessate hanno chiesto ripetutamente una modifica normativa che sancisse la non applicabilità dell'articolo 12 della Direttiva e del corrispondente articolo 16 del decreto alle concessioni di posteggio sulle aree pubbliche e ribadisse il principio pregresso secondo cui nei mercati e nelle fiere i posteggi sono assegnati in base all'anzianità di presenza.

La posizione assunta dalle associazioni di categoria non è stata condivisa, nella consapevolezza, altresì, che una eventuale disapplicazione dei principi di concorrenza della Direttiva sarebbe risultata non coerente anche con il generale indirizzo del Governo e del Parlamento, ribadito nei molteplici interventi normativi di libera-

lizzazione e di semplificazione, volto ad eliminare le forme di tutela corporativa degli operatori esistenti a favore della libertà d'impresa e dei principi della concorrenza.

Il legislatore, pur ritenendo che il contenuto delle norme della Direttiva non consentisse di escludere il suolo pubblico dall'applicazione dei principi comunitari, consapevole delle conseguenze sul comparto data la particolare natura delle aree in questione, la limitatezza delle aree disponibili rispetto alla potenziale domanda del loro utilizzo ai fini economici e tenuto conto degli interessi pubblici da garantire (tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, sicurezza pubblica e tutela del consumatore), al comma 5 dell'articolo 70 del richiamato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto che « Con intesa in sede di Conferenza unificata (omissis...), anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del (omissis...) decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie ».

In attuazione della suddetta previsione è stata sancita l'Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali del 5 luglio 2012, la quale ha stabilito i criteri e le disposizioni transitorie con riferimento alle procedure di selezione per l'assegnazione. Altresì, con riferimento ai contenuti dell'Intesa, va evidenziato che i medesimi rappresentano il risultato di una lunga serie di riunioni di un tavolo di confronto con rappresentanti degli enti territoriali (Regioni e Comuni) e delle associazioni di categoria del settore, presieduto dal Ministero dello sviluppo economico.

Pertanto, con la finalità di trovare soluzioni in grado di contenere le ripeter-

cussioni negative sul tessuto economico in questione, la scelta è stata quella di individuare criteri in grado anche di valorizzare l'esperienza degli operatori, riconoscendo un valore significativo all'anzianità di esercizio dei medesimi. Tale Intesa ha stabilito un rinnovo automatico delle concessioni in essere alla data della sua adozione fino al 2017 e un successivo periodo transitorio, la cui durata va stabilita dal comune, nel corso del quale nell'attribuzione del punteggio relativo alla selezione, è riconosciuto al prestatore uscente una percentuale massima del 40 per cento dello stesso.

Alla luce di quanto detto, nel merito delle questioni poste dall'Onorevole Interrogante, si evidenzia che il Governo italiano può operare nei soli limiti consentiti dalla sopra citata normativa europea. A tal fine è utile richiamare la sentenza adottata dalla Corte di Giustizia il 14 luglio 2016, relativa al regime della proroga automatica fino al 2020 delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che presentano interesse economico e nella quale la Corte ha dichiarato che:

1) l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, prevedere la proroga automatica delle autoriz-

zazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati;

2) l'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale consentire una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.

Fermi restando i vincoli di matrice europea, preme evidenziare che il Governo ha già in passato accolto alcune risoluzioni parlamentari impegnandosi ad attivare un Tavolo di confronto al fine di esaminare le eventuali criticità attuative della citata Intesa Stato – Regioni del 5 luglio 2012, e, in detto quadro, proprio nei giorni scorsi è stata convocata per il prossimo 3 novembre una apposita riunione presso il Ministero dello sviluppo economico.

Al fine di garantire un momento di confronto più ampio possibile, si è ritenuto di convocare al più presto un tavolo di confronto con i soggetti interessati.

All'esito dei previsti incontri potrà essere vagliato il quadro di riferimento e le eventuali iniziative che possano essere intraprese nell'ambito dei vincoli legislativi derivanti dall'applicazione della normativa europea.

ALLEGATO 4

5-02876 Peluffo: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Ericsson di Vimodrone.**5-09325 Valente: Utilizzo dei finanziamenti erogati a favore dell'azienda Ericsson e iniziative a favore dell'area ricerca e sviluppo.****TESTO DELLA RISPOSTA CONGIUNTA**

Si risponde congiuntamente agli atti in epigrafe, poiché gli stessi sono volti a conoscere quali siano le iniziative che si intendano assumere per salvaguardare i livelli occupazionali della Ericsson e per incentivare l'azienda a rivedere la propria strategia.

A riguardo si comunica che, si sono tenuti sulle vicende della Ericsson S.p.a. più incontri presso il Ministero dello sviluppo economico che hanno visto la presenza dei rappresentanti del Ministero stesso, delle istituzioni locali, dei vertici aziendali, e delle OO.SS. nazionali e territoriali.

Circa lo stabilimento della Ericsson di Vimodrone (Mi) il Ministero dello sviluppo economico, pur non essendo stato a suo tempo direttamente interessato alla questione, è a conoscenza del trasferimento del citato ramo d'azienda alla società HCL Italy S.r.l con sede a Milano.

Tale cessione risulta essere stata effettuata ai sensi e agli effetti dell'articolo 47 della legge 1990, n. 428 e in tal senso è stato sottoscritto un accordo tra le due società, le sigle sindacali e le rsu.

Dalla lettura dell'accordo si legge che ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, i rapporti di lavoro dei dipendenti Ericsson telecomunicazioni S.p.A « proseguiranno senza soluzione di continuità con la società HCL Italy S.r.l. (omissis). La HCL Italy S.r.l. continuerà ad applicare al proprio personale il Contratto Collettivo Nazionale per le Aziende del terziario, Distribuzione e Servizi ».

A tutt'oggi, nessuna altra richiesta di intervento è pervenuta al Mise né da parte dell'azienda acquirente (HCL Technology) né da parte delle Organizzazioni sindacali.

Sui quesiti posti, invece, dal deputato Valente relativamente all'accordo di programma, vorrei far preliminarmente presente che, il contributo stanziato dal Mise si riferisce a due progetti agevolati, denominati rispettivamente EPICO e FENICE. Lo stesso ammonta a complessivi euro 5.306.297,50 di cui euro 4.662.830,00 a titolo di contributo alla spesa ed euro 643.467,50 come contributo in conto interessi.

I termini di realizzazione dei progetto EPICO sono scaduti il 30 giugno 2016 senza che la Società agevolata abbia ancora presentato la documentazione utile a dimostrare la realizzazione del programma di ricerca e sviluppo agevolato e senza aver richiesto, fino ad ora, alcuna erogazione.

I termini di realizzazione del progetto FENICE scadranno, invece, il 31 marzo 2017. Ad oggi la Società Ericsson non ha avanzato richieste di proroga del termine indicato, non ha presentato alcuna documentazione utile a dimostrare lo stato di realizzazione del programma di ricerca e sviluppo agevolato e non ha avanzato alcuna richiesta di anticipazione del contributo.

In conclusione, in relazione all'Accordo di Programma non è stata erogata alcuna rata contributiva.

Con riferimento allo stato di criticità in cui versano i lavoratori, come è noto, lo scorso 13 giugno, Ericsson Telecomunicazioni spa ed Ericsson It Solution & Service spa (società interamente partecipata da Ericsson Telecomunicazioni spa) hanno dato avvio – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – ad una procedura di licenziamento collettivo, dichiarando la prima, un esubero pari a 291 unità lavorative, e la seconda, un esubero di 31 unità lavorative.

Al riguardo, Ericsson ha dichiarato che i predetti esuberi sono da ricondurre alla delicata fase di trasformazione che il gruppo sta attraversando e al conseguente avvio di un programma finalizzato al contenimento dei costi e all'aumento dell'efficienza delle strutture aziendali, nonché a un riassetto occupazionale.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che la fase sindacale della procedura si è conclusa con la sottoscrizione di un verbale di mancato accordo tra le parti.

Altri incontri si sono svolti presso il richiamato Ministero al fine di far modificare le decisioni assunte dalle società in parola ma quest'ultime, nonostante le rinnovate insistenze anche da parte dei rappresentanti degli enti territoriali, hanno ribadito l'impossibilità all'utilizzo di ammortizzatori sociali di tipo conservativo non sussistendo le condizioni giuridiche né hanno prospettato la possibilità di utilizzo di strumenti e azioni programmatiche di competenza regionale (formazione continua, il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo per l'innovazione tecnologica, ecc.) poiché presuppongono la continuità del rapporto di lavoro e pertanto non risultano compatibili con l'attuale situazione aziendale in considerazione del carattere strutturale degli esuberi.

Il Ministero dello sviluppo economico sta cercando di evitare che si perdano competenze preziose per la ricerca in un settore molto strategico qual è quello delle Tlc e sarà utilizzata ogni possibilità affinché l'insieme dei lavoratori possano fruire di ogni sostegno che li aiuti a ricollocarsi.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 3945, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 »;

apprezzate le disposizioni recate dal Titolo III dell'Accordo che disciplina il regime commerciale dei prodotti e, in particolare, la clausola di salvaguardia

della regione dell'Africa centrale che, in caso di notevole difficoltà per le finanze pubbliche o di rischi per l'ambiente, dopo opportune consultazioni con la Parte europea, potrà introdurre dazi doganali sulle esportazioni per un numero limitato di merci;

sottolineato che la clausola di salvaguardia è stata definita in una logica di *partnership* paritaria con finalità di tutela e promozione dei produttori locali delle regioni africane,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 (C. 3946 Governo, approvato dal Senato),

esprime,

PARERE FAVOREVOLE.